Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Sabato, 12 novembre 1927 - ANNO VI — Numero 262

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2336.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2036.

Variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai bilanci speciali dell'Amministrazione del Fondo per il culto degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, d'introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-28 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, delle colonie, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci speciali dell'Amministrazione del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

a) L. 2,500,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze in tre rate uguali, negli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1929-30, per lavori di sopraelevazione ed ampliamento degli edifici demaniali di Sant'Andrea e della Panetteria, in Roma;

b) L. 2,500,000, da inscrivere nel bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1927-28, per lavori di ricostruzione della città di Massaua;

c) L. 20,000,000 per i servizi militari straordinari della Tripolitania e della Cirenaica, da fronteggiare con le maggiori entrate delle Colonie medesime per l'esercizio 1927-28 e con gli avanzi dei propri bilanci, accertati al 30 giugno 1927.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1927-28 i residui passivi accertati nella parte straordinaria del bilancio della Somalia possono essere trasferiti, con decreto del Governatore, in articoli unificati per ogni qualità di opere, lavori e forniture.

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 55. — SIROVICH.

TABELLA *A.*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1927-28.

Variazioni in aumento:

Cap. n. 274-*bis* (di nuova istituzione). — Somme provenienti dalle disponibilità residue della gestione di stralcio del cessato Commissariato generale della Venezia Tridentina e concernenti la riparazione dei danni di guerra	L.	5,010,476 —
Cap. n. 287-*bis* (di nuova istituzione). — Somme dovute dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per lavori telefonici, ed a quell'Istituto rimborsate anticipatamente dal Tesoro in base al R. decreto 23 giugno 1927, n. 1039, (legge 20 marzo 1913, n. 253; saldo della 12ª delle 35 annualità)	»	2,694,096.10
Cap n. 459-*ter* (aggiunto) (Movimento di capitali) (di nuova istituzione) (in conto competenza). — Somma da ricavarsi nel modo previsto dall'articolo 3 della convenzione 25 novembre 1926, approvata con R decreto 20 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dello stesso anno, per provvedere alla capitalizzazione delle quote di annualità di riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, previste dalla legge 15 agosto 1906, n. 324, in favore della Società italiana delle strade ferrate meridionali	»	47,149,160 —
Cap. n. 464-*bis* (aggiunto) (in conto competenza) (di nuova istituzione). — Valore nominale degli scudi di argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	»	3,500,000 —
Totale degli aumenti	**L.**	**58,353,732.10**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B.*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 35-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale della Consulta araldica	L.	20,000
Cap n. 82. — Fitto di locali non demaniali per le Intendenze, ecc.	»	300,000
Cap. n. 102. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del Tesoro, ecc	»	110,000
Cap. n. 107. — Indennità per missioni e traslochi, ecc.	»	200,000
Cap. n. 113 — Spese casuali	»	7,600
Cap n. 163. — Spese di amministrazione, ecc. delle proprietà demaniali, ecc.	»	20,000
Cap n. 164. — Spese d ufficio, di cancelleria, ecc. (Provveditorato)	»	1,000,000
Cap. n. 165. — (Per trasporto dal bilancio del Ministero degli affari esteri). — Spese per registri, moduli, carta, ecc.	L.	15,000
Cap. n. 220-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi per il dopolavoro del personale delle Privative, a norma dell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1927, n 743	»	400,000
Cap. n. 445 (aggiunto) (in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc.	»	15,000,000
Cap. n 449 (aggiunto) (in conto competenza) (modificata la denominazione). — Quota complementare, corrispondente alla differenza fra il valore nominale ed il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi d'argento da L. 5 di conio italiano, a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921 approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	»	7,500,000
Cap. n. 519 (aggiunto) (in conto competenza). — Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento al palazzo del Ministero delle finanze	»	60,000
Cap n. 525 (aggiunto) (in conto competenza). — Opere, acquisti ed altre spese occorrenti per l'iniziale riassetto delle Regie fonti di Recoaro	»	750,000
Cap n. 588 (aggiunto) (in conto competenza). — Costruzione, ampliamento, sistemazione ed acquisto di fabbricati, ecc.	»	1,300,000
Cap. n. 650 (aggiunto) (Movimento di capitali) (in conto competenza). — Indennità da corrispondere ai sensi della convenzione 25 novembre 1926, approvata con decreto Reale 20 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dello stesso anno, corrispondente al valore attuale di annualità pel riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, ecc.	»	47,149,160
Cap. n. 667 (aggiunto) (Movimento di capitali) (in conto competenza) (modificata la denominazione). — Valore nominale degli scudi di argento da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	»	3,500,000
Totale degli aumenti	L.	77,331,760

b) *In diminuzione*:

Cap. n 11. — Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, ecc.	L.	1,733,800
Cap. n. 219. — Fitto di locali per i servizi delle privative	»	130,000
Cap. n. 274. — Interessi e quote di interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc.	»	100,000
Cap. n. 283. — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	»	410,000
Cap. n. 285. — Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti, ecc.	»	310,000
Cap. n. 297. — Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* ecc. (Südbahn)	»	5,270,000
Cap. n. 298. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 323 — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni, ecc.	»	5,402,700
Cap. n. 344 (soppresso). — Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane, ecc.	»	1,300,000
Cap n. 385-*bis*. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per acquisti e lavori per le reti telefoniche, ecc.	»	3,899,800
Totale delle diminuzioni	L.	21,556,300

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n 188. — Assegni, retribuzioni, salari e indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per la Guardia di finanza, premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio, indennità di missione agli impiegati civili, indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esame di avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della Guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del Corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 3-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per provvedere all'esercizio della vettura automobile dell'Ufficio legislativo e della pubblicazione delle leggi . . . . L. 25,000
Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . . . » 25,000

Totale degli aumenti . . L. 50,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici ed aventi mansioni di segretari al Ministero (art. 9 legge 2 giugno 1927, n. 862) . . . . . L. 100,000
Cap. n. 11. — Premi di operosità per il servizio di cifra, ecc. . . . . » 35,000
Cap. n. 36. — Scuole sussidiate . . . . . » 445,000

Totale degli aumenti . . L. 580,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 (trasporto al bilancio delle Finanze). Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . L. 15,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc. . . . . L. 124,000
Cap. n. 13. — Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 25. — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea . . . . » 400,000

Totale degli aumenti . . L. 574,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . L. 174,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per ispezione, missioni, ecc. . . . . L. 35,000
Cap. n. 11 (modificata la denominazione). — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti ed assistenti di Università ed Istituti superiori. — Spese per la raccolta e la pubblicazione, in una edizione nazionale, di canti religiosi e patriottici . . . . » 40,000
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) (trasportato dal bilancio dell'Interno). — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) (Spesa obbligatoria) . . . » 20,000
Cap. n. 43. — Spese per gli esami di ammissione, ecc. . . . . » 2,555,000
Cap. n. 44. — Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami, ecc. . . . . » 35,000
Cap. n. 93. — Spese per fitti di locali di ufficio e di cancelleria, ecc. (Antichità e belle arti) . . » 120,000
Cap. n. 95-*bis* (di nuova istituzione) (trasportato dal bilancio dell'Economia nazionale). — Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria (R. decreto 1° luglio 1926, n. 1306) . . . . . L. 1,000,000
Cap. n. 127-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per l'edizione nazionale, a cura della Reale accademia dei Lincei, dei classici greci e latini . . . . . . » 100,000
Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione). — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836) . » 6,809

Totale degli aumenti . . L. 3,911,809

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. . . . . L. 20,000
Cap. n. 30. — Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 39. — Fondo destinato alle spese del Comitato dell'opera contro l'analfabetismo, ecc. . » 2,800,000
Cap. n. 86. — Sopraintendenze alle antichità, all'arte, ecc. . . . . » 120,000

Totale delle diminuzioni . . L. 2,960,000

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 149 (aggiunto). — Costruzione di asili infantili nell'Alto Adige, compreso quello già in gestione del soppresso Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, e asili infantili della Venezia Giulia.

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 7. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . » 60,000
Cap. n. 10. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 12. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 15. — Consigli e commissioni, ecc. . . » 20,000
Cap. n. 23. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 38,000
Cap. n. 59. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne, ecc. . . . . » 413,000
Cap. n. 61. — Spese per la scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere varie di riparazione e di restauro al palazzo acquistato dagli eredi Spada-Verelli in Roma e adibito a sede del Consiglio di Stato . . . . » 629,500
Cap. n. 144 (aggiunto) (in conto competenza). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . . » 2,000,000

Totale degli aumenti . . L. 3,710,500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 500,000
Cap. n. 24 (soppresso) (trasporto al bilancio dell'Istruzione) — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 58 (modificata la denominazione). — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamenti - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio - Acquisto e riparazione di macchine da scrivere . . . . . . » 200,000
Cap. n. 60. — Premi a funzionari ed agenti, ecc. » 381,000

Totale delle diminuzioni . . L. 1,101,000

c) *Modificazioni di denominazione*:

Cap. n. 10. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, per gli archivi di Stato, per le pre-

vetture e per gli uffici di sanità pubblica, per le questure e per gli uffici di pubblica sicurezza. Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica. Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi.

Cap. n. 45. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto Ministeriale 1° novembre 1925). Spese per la vigilanza sulla preparazione ed il commercio dei vini e di altri prodotti agrari e di sostanze di uso agrario (R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 10. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	90,000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	100,000
Cap. n. 13. — Sussidi al personale, ecc.	»	100,000
Cap. n. 18 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	»	100,000
Cap. n. 23 — Spese telegrafiche, ecc.	»	100,000
Cap. n. 25 — Spese casuali	»	80,000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia settentrionale)	»	300,000
Cap. n. 43. — Spese pel servizio di piena, ecc. (Magistrato alle acque)	»	300,000
Cap. n. 46 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale)	»	450,000
Cap. n. 49. — Spese pel servizio di piena, ecc. (Italia centrale)	»	250,000
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusione di rotte e riparazioni di argini golenali, per rinnovazione di inghiaiamenti e di insabbiamenti, e per colmamento di burroni, conseguenti alle piene del maggio 1926, del Po ed affluenti (R. decreto 16 settembre 1926, n. 1758)	»	*per memoria*
Cap. n. 103 (trasporto dal bilancio della Guerra). — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale)	»	3,570,000
Cap. n. 109. — Ricostruzione nelle terre liberate e redente	»	5,000,000
Cap. n. 110-*bis* (di nuova istituzione). — Opere di sistemazione montana e valliva e di bonifica delle valli dell'Adige e suoi affluenti e costruzione di borgate rurali e di centri abitati: esecuzione di lavori e pagamenti di contributi previsti dal R. decreto 6 novembre 1926, n. 1870	»	*per memoria*
Cap. n. 123. — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	»	522,290
Cap. n. 141-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità a norma del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2389	»	*per memoria*
Cap. n. 142. — Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche, ecc.	»	250,000
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici da destinare a sedi di uffici governativi	»	*per memoria*
Totale degli aumenti	L.	11,242,290

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia settentrionale)	L.	500,000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale)	»	1,300,000
Cap. n. 50. — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	»	100,000
Cap. n. 75. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie	»	200,000
Cap. n. 77. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane	»	6,000,000
Cap. n. 78. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili, ecc.	»	300,000
Cap. n. 137. — Spese riguardanti l'edilizia scolastica, ecc.	L.	522,299
Totale delle diminuzioni	L.	8,922,299

c) *Modificazioni di denominazione:*

Cap. n. 11. — Contributo annuo a favore della Cassa di mutuo soccorso fra i capo-cantonieri e cantonieri stradali istituita col R. decreto 27 settembre 1885, n. 3489.

Cap. n. 140. — Contributo dello Stato nelle annualità di ammortamento di mutui contratti e da contrarre da enti locali con la Cassa depositi e prestiti e sussidi agli enti stessi per la costruzione degli acquedotti e per l'esecuzione di altre opere igieniche e di opere sanitarie (esclusa la Sardegna).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 34. — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti, ecc.	L.	1,585,000
Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per la istituzione di corsi pratici su navi scuola per allievi capitani di lungo corso	»	2,000,000
Totale degli aumenti	L.	3,585,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 33. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	L.	1,585,000
Cap. n. 40 (modificata la denominazione). — Compensi per le costruzioni navali (categoria 1ª dell'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865). Spese di visite e perizie e contributo dello Stato ad integrazione del bilancio del Registro italiano. Contributo per l'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429)	»	2,000,000
Totale delle diminuzioni	L.	3,585,000

c) *Modificazione di denominazione:*

Cap. n. 35. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 47. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc.	L.	450,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 55. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	L.	450,000
Cap. n. 59. (Trasporto al bilancio dei Lavori pubblici). — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc.	»	3,570,000
Totale delle diminuzioni	L.	4,020,000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 11. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 14. — Premi di operosità ai militari, ecc.	»	30,000
Cap. n. 16. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	»	25,000
Cap. n. 18. — Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi asilo, ecc.	»	26,000
Cap. n. 27. — Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari, ecc.	»	200,000
Cap. n. 40. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 48. — Istituti di marina, ecc.	»	100,000

Cap. n. 87-*bis* (di nuova istituzione, nella categoria 2ª - Movimento di capitali, sotto la nuova rubrica « Estinzione di debiti »). — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836) . . . . L. 77,920

Cap. n. 108 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese per armamenti straordinari ed altri oneri, ecc. » 10,000,000

Totale degli aumenti . . . . L. 11,478,920

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, ecc. . . . . L. 25,000

Cap. n. 63. — Combustibili liquidi e solidi, ecc. » 1,376,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1,401,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . . L. 28,000

Cap. n. 80 (modificata la denominazione). — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, e 17 marzo 1927, n. 548) . . . . » 120,000

Cap. n. 94. — Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n 122-VI (di nuova istituzione). — Spese per lavori diversi di rimboschimento . . . . . » 1,500,000

Cap n 125-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese di organizzazione del IV Congresso internazionale di economia domestica » 75,000

Totale degli aumenti . . . L. 1,733,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione, ecc. . . . . L. 5,000

Cap. n. 30. — Contributi e spese per la istruzione professionale, ecc. . . . » 25,000

Cap. n. 55 (soppresso) (Trasporto per L. 1,000,000 al bilancio dell'Istruzione). — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc. . . . . » 2,000,000

Cap. n. 65. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc . . . . » 5,000

Cap. n. 83. — Indennità ai commissari, agli assessori, ecc . . . . » 40,000

Cap n. 100. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni, ecc. . . . » 8,000

Cap. n. 110. — Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi, ecc. . . . . . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2,123,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap n 550-*bis* (aggiunto) (di nuova istituzione). — Premi di operosità al personale addetto alla compilazione dell'elenco dei contribuenti possessori di redditi di ricchezza mobile di categoria *B*) e *C*) L. 70,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 550 (aggiunto). — Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dell'elenco dei contribuenti, ecc. . . . . L. 70,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22-*bis*. — Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità, ecc. . . . L. 131,412.55

Cap. n. 29-*bis*. — Quota parte in conto capitale dell'annualità, ecc. . . . . » 28,029.45

Totale degli aumenti . . . L. 159,442 —

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 15-*bis*. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . . L. 8,360

Cap. n. 43. — Spese per gli esami di ammissione, ecc. . . . . » 200,000

Cap. n. 44. — Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni, ecc. . . » 10,000

Totale degli aumenti . . . L. 218,360

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 154-*bis* (aggiunto) (di nuova istituzione). — Spese per il completamento di acquedotti e di opere igieniche già a carico del cessato Commissariato generale civile della Venezia Tridentina . . L. 2,500,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . . . L. 8,360

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 91. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . L. 300,000

Cap. n. 98. — Opere stradali (Italia settentrionale) . . . . » 1,519,970

Cap. n. 99. — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . » 183,660

Cap. n. 103. — Edifici pubblici governativi . . » 121,700

Cap. n. 104. — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia settentrionale) . . . . » 187,000

Cap. n. 105. — Spese dipendenti dalla guerra (Italia settentrionale) . . . . » 23,170

Cap. n. 112. — Opere marittime (in gestione del Magistrato alle acque) . . . . » 8,000,000

Cap n. 113. — Opere stradali (Italia centrale) . » 24.000.000

Cap. n. 117. — Opere marittime (Italia centrale) » 18.000.000

Cap n. 118. — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 13,000,000

Cap. n. 119. — Opere speciali in Roma . . » 3,000,000

Totale degli aumenti . . . L. 68,335,500

b) *In diminuzione*:

Cap. n 109. — Ricostruzione nelle terre liberate e redente . . . . L. 58,300,000

Cap. n. 110-*bis* — Opere di sistemazione montana e valliva e di bonifica delle valli dell'Adige, ecc. » 8,000,000

Cap. n. 169 (aggiunto) (soppresso). — Completamento delle opere già gestite dal soppresso Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina . » 4,895,548

Totale delle diminuzioni . . . L. 71,195,548

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 34. — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti, ecc. . . . . . L. 1,585,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . L. 1,585,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 166-*ter* (aggiunto) (di nuova istituzione). — Spese per il completamento di opere di arginazione e di regolazione di corsi d'acqua già a carico del cessato Commissariato generale civile della Venezia Tridentina . . . . L. 360,000

Cap. n. 168 (aggiunto). — Spese per la liquidazione delle gestioni del Commissariato generale per i combustibili nazionali, ecc. . . . . . » 915,257

Totale degli aumenti . . . L. 1,275,257

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 166 (aggiunto). — Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, ecc. L. 915,257

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1927-28.

I. — VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO PER L'ESERCIZIO 1927-28.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 42 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale a ferma temporanea presso l'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . L. 30,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25. — Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, ecc. . . L. 30,000

II. — VARIAZIONI AI BILANCI DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI PER L'ESERCIZIO 1927-28.

a) *Bilancio dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1926-1927 e retro, per essere erogata in opere di carità, giusta l'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (determinazione Sovrana 3 marzo 1927) (1ª annualità) . L. 5,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 5. — Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . L. 5,000

b) *Bilancio dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 2. — Proventi dei benefici vacanti . . L. 46,000

Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1926-1927 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'art 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (determinazione Sovrana 3 marzo 1927) (1ª annualità) . » 10,000

Totale . . . L. 56,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 5. — Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . L. 10,000

Cap. n. 6. — Spese diverse e casuali . . . » 46,000

Totale . . . L. 56,000

c) *Bilancio dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1926-1927 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (determinazione Sovrana 3 marzo 1927) (1ª annualità) . L. 5,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 5. — Pensioni, sussidi, assegni di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . L. 5,000

d) *Bilancio dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1926-27 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (1ª annualità) L. 20,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 5. — Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . L. 20,000

III. — VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 18. — Rimborso al Tesoro delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti a rifusione delle anticipazioni fatte per lavori telefonici in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253, e dal Tesoro medesimo restituite anticipatamente a seguito del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1039, con le somme stanziate al cap. 540-*bis* dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 (12ª delle 35 annualità).

IV. — VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. n. 14. — Contributo dello Stato, ecc. . . L. 400,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. n. 35-*bis* (aggiunto - in conto competenza). — Spese straordinarie di carattere politico . . . L. 400,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2337.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2038.

Norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio che gli studenti degli istituti superiori di ingegneria e di architettura devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, è determinato, per la durata di ogni anno accademico ed in misura fissa per ogni studente, mediante Regio decreto promosso dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello della pubblica istruzione, sentita la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

La misura del premio come sopra fissato potrà subire un proporzionale aumento fino al massimo del doppio, ove trattisi di studenti parzialmente mutilati, erniosi, monocoli, difettosi di vista od affetti da altre gravi infermità od imperfezioni fisiche che saranno tassativamente enunciate in apposite dichiarazioni che, all'atto della iscrizione, gli studenti dovranno sottoscrivere, specificando da quale di esse siano eventualmente affetti.

Le dichiarazioni contenenti denuncia di infermità o di imperfezioni saranno immediatamente trasmesse alla Cassa nazionale infortuni per la determinazione del rispettivo aumento di premio che la Cassa dovrà comunicare agli istituti entro il termine di giorni dieci, sotto pena di decadenza dal diritto a riscuoterlo.

Quando la richiesta della quota supplementare sia ritenuta eccessiva, l'assicurato, per il tramite dell'istituto d'istruzione, effettuato il versamento, ha diritto di ricorrere al Ministero dell'economia nazionale che fisserà in via definitiva l'ammontare del premio ed ordinerà l'eventuale rimborso della differenza versata.

Le dichiarazioni negative saranno anch'esse trasmesse alla Cassa nazionale infortuni unitamente all'elenco di cui al successivo art. 5 del presente decreto.

L'omissione di denunzia, la falsa o reticente dichiarazione dei casi d'infermità od imperfezioni sopra enunciati sono causa di nullità dell'assicurazione nei riguardi degli assicurati, agli effetti della corresponsione delle indennità.

Art. 2.

Per la determinazione del premio annuo di assicurazione, la Cassa nazionale infortuni fornirà, alla fine di ogni esercizio, al Ministero dell'economia nazionale una dettagliata esposizione sui risultati finanziari della speciale gestione assicurativa nonchè gli altri dati e notizie che si ritenessero indispensabili.

Art. 3.

Per l'anno accademico 1927-28 il premio resta fissato nella misura di L. 18 annue per studente.

Art. 4.

Il premio per ogni studente dovrà essere corrisposto in un'unica rata anticipata, e non è soggetto a riduzione nè se eventualmente l'assicurazione abbia corso per un tempo inferiore all'anno accademico nè se in qualsiasi momento venga a cessare il rischio assicurato.

Il pagamento sarà effettuato all'atto dell'iscrizione degli studenti ai corsi accademici annuali e la relativa riscossione avverrà con le modalità che saranno fissate dal Ministero della pubblica istruzione ai dipendenti istituti.

Art. 5.

Appena scaduto il termine utile per l'iscrizione ai corsi accademici, gli istituti di istruzione trasmetteranno alla Cassa nazionale infortuni l'elenco degli studenti per i quali dovrà provvedersi all'assicurazione ed effettueranno il versamento dell'ammontare dei relativi premi. Agli ulteriori atti per effettuare l'assicurazione provvederà la Cassa nazionale infortuni.

Art. 6.

In caso di trasferimento dello studente da uno ad altro istituto, durante l'anno accademico, l'istituto presso il quale lo studente era già iscritto darà immediatamente notizia del trasferimento alla Cassa nazionale infortuni per le necessarie variazioni da apportarsi alla polizza.

Art. 7.

Tutti gli adempimenti per la denunzia degli infortuni posti dal regolamento 13 marzo 1904, n. 141, a carico del capo

o esercente della impresa saranno per la presente assicurazione effettuati dai direttori degli istituti di istruzione, ai quali lo studente dovrà dare notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, nei termini fissati dal regolamento stesso.

Art. 8.

Le spese tanto per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia di infortunio, quanto per i certificati medici di continuazione d'infermità e del certificato definitivo, saranno a carico esclusivamente dello studente assicurato e saranno contenute nella misura di cui all'art. 145 del citato regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e successive modifiche. Nessuna spesa farà carico all'infortunato per detti certificati, ove egli sia curato negli ambulatori o istituti ospitalieri della Cassa nazionale infortuni ed i certificati siano redatti dai suoi sanitari.

Art. 9.

Le indennità per infortuni mortali, in mancanza degli eredi di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, saranno dalla Cassa nazionale infortuni accantonate e tenute a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, per essere erogate nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Sulle somme relative decorreranno gli interessi nella misura del reddito medio netto degli investimenti della Cassa nazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2338.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 2035.

Estensione ai salariati della Manifattura dei tabacchi di Fiume del trattamento economico e dello stato giuridico vigente per i salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 83 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le varianti stabilite dai successivi articoli, sono estese ai salariati della Manifattura dei tabacchi di Fiume tutte le disposizioni vigenti nel Regno per il trattamento economico e lo stato giuridico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, nonchè le norme riguardanti il trattamento di quiescenza dei salariati statali di cui al R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Art. 2.

In dipendenza della estensione di cui al precedente articolo, la lettera *a*) n. 1 di cui all'art. 30 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, è sostituita dalla seguente:

a) FINANZE.

1° *Manifatture dei tabacchi.*

Gruppo I	55
» II	750
» III	1420
» IV	975
» V	15600
Totale	18800

Art. 3.

L'inquadramento dei salariati della Manifattura dei tabacchi di Fiume nei gruppi di cui all'articolo precedente, entro il limite dei posti disponibili ed in corrispondenza alle mansioni disimpegnate da ogni singolo salariato, ha luogo entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° marzo 1926.

La scelta dei salariati da inquadrarsi è effettuata dall'Amministrazione delle Privative, in relazione alle esigenze dei servizi e con facoltà discrezionale, fra i salariati provenienti dall'ex stato libero di Fiume tuttavia in servizio al 28 febbraio 1926.

E' in facoltà della predetta Amministrazione di escludere dall'inquadramento quelli, fra i predetti salariati, che abbiano cessato dal servizio dopo quest'ultima data.

I salariati eventualmente inquadrati quantunque sprovvisti di cittadinanza italiana saranno licenziati col trattamento stabilito dal successivo art. 10 da attribuirsi al solo servizio prestato al Governo italiano qualora:

— con provvedimento definitivo venga loro rifiutata la cittadinanza italiana;

— oppure si astengano dal richiedere la cittadinanza medesima non ostante diffida della Direzione dell'opificio;

— o comunque venissero a risultare in condizioni di non poterla conseguire.

Art. 4.

Ai salariati inquadrati nei singoli gruppi di mestiere e servizi è assegnata, con effetto dal 1° marzo 1926 e con le avvertenze indicate nei successivi commi del presente articolo, la paga prevista dalla seguente tabella, in relazione alla rispettiva anzianità di servizio al 28 febbraio 1926.

Gruppo al quale il salariato viene inquadrato in relazione al mestiere od al servizio disimpegnato	Anzianità di servizio a tutto il 28 febbraio 1926	Paga di inquadramento — L. c.	Anzianità utile agli effetti del primo successivo avanzamento
I Gruppo Capi operai sorveglianti e simili	3° 4° anno di servizio	18.40	Mesi 12 » 18
	5° 6° 7° 8° » »	19.60	» 6 » 12 » 18 » 24
	9° 10° 11° 12° » »	20.80	» 6 » 12 » 18 » 24
	13° 14° 15° 16° » »	22 —	» 6 » 12 » 18 » 24
II Gruppo Capi d'arte ed operai specializzati	3° 4° anno di servizio	16.80	Mesi 12 » 18
	5° 6° 7° 8° » »	18 —	» 6 » 12 » 18 » 24
	9° 10° 11° 12° » »	19.20	» 6 » 12 » 18 » 24
	13° 14° 15° 16° » »	20.40	» 6 » 12 » 18 » 24

Gruppo al quale il salariato viene inquadrato in relazione al mestiere od al servizio disimpegnato	Anzianità di servizio a tutto il 28 febbraio 1926	Paga di inquadramento — L. c.	Anzianità utile agli effetti del primo successivo avanzamento
III Gruppo Operai comuni	3° 4° anno di servizio	13.20	Mesi 12 » 18
	5° 6° 7° » »	14.40	» 6 » 12 » 18
	8° 9° 10° » »	15.60	» 6 » 12 » 18
	11° 12° 13° » »	16.80	» 6 » 12 » 18
IV Gruppo Operaie di controllo e sorveglianza	Dal 20° anno in poi	12.80	» 12
V Gruppo Operaie comuni	3° 4° anno di servizio	8 —	» 12 » 18
	5° 6° 7° » »	8.80	» 6 » 12 » 18
	8° 9° 10° » »	9.60	» 6 » 12 » 18
	11° 12° 13° » »	10.40	» 6 » 12 » 18
	14° 15° 16° » »	11.20	» 6 » 12 » 18

Agli operai specializzati del II Gruppo, oltre alla paga suindicata, è concesso un soprassoldo di L. 2.40: però nei soli giorni in cui non lavorano a cottimo. Detto soprassoldo ha carattere transitorio dovendo essere assorbito dai successivi aumenti di paga.

Alle operaie di controllo e di sorveglianza del IV Gruppo, oltre alla paga su indicata, è concesso un assegno personale di L. 1.50 valevole agli effetti della pensione, dei compensi per lavoro straordinario e festivo nonchè dei soprassoldi di cui all'art. 230, lettera *g*), del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. Detto assegno personale è da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga per avanzamenti a paghe eccezionali.

Ai salariati che abbiano partecipato al conflitto 1914-1918 con le forze armate italiane e si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è assegnata la paga normale immediatamente superiore a quella che loro spetterebbe in base alla su indicata tabella. Agli effetti della presente disposizione il servizio prestato in qualità di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito e nella Regia marina.

I salariati inquadrati nel I gruppo sono qualificati: comuni; quelli inquadrati nel IV gruppo: specializzati, in relazione al disposto dell'art. 289 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 5.

Salvo le eccezioni stabilite nei successivi commi del presente articolo, le disposizioni normali dei Regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114, e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, nonchè quelle, pure normali, contenute nel regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati delle privative approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sono applicate agli operai inquadrati nella categoria dei permanenti a decorrere dal 1° marzo 1926.

Gli avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali potranno aver luogo soltanto con decorrenza posteriore al 30 giugno 1927.

Quelli per anzianità potranno invece essere disposti anche se aventi effetto da data anteriore, purchè successiva al 28 febbraio 1926. Detti avanzamenti pei salariati dei primi quattro Gruppi saranno concessi soltanto dopo il 1° luglio 1927 in base alle qualifiche assegnate nel maggio 1927, e pei salariati del V gruppo solo dopo effettuata l'applicazione di quanto dispone il successivo art. 6.

Dette qualifiche saranno considerate, ai soli effetti del l'avanzamento, come assegnate anche negli anni precedenti.

Le disposizioni contenute negli articoli 76 e 78 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, relative alle deduzioni di anzianità ed alle esclusioni dall'avanzamento saranno applicate a cominciare dagli avanzamenti decorrenti dal 1° luglio 1927 e soltanto per gli allontanamenti, i congedi e le licenze, assenze e sospensioni posteriori alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quelle relative alle licenze senza perdita delle competenze dal 1° luglio 1926.

Quelle concernenti i licenziamenti, nonchè quelle inerenti alle punizioni disciplinari saranno applicate soltanto per cause verificatesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quelle riguardanti il giuramento dei salariati entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto per tutti gli operai inquadrati nella categoria dei permanenti in servizio alla data anzidetta.

Le provvidenze di favore concesse agli ex combattenti, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai decorati al valore dai precitati decreti numeri 2114 e 2262 non saranno estese ai salariati che abbiano partecipato con le forze armate austroungariche al conflitto 1914-1918.

Art. 6.

A tutti gli operai inquadrati nella categoria dei permanenti a termine del precedente art. 3 saranno corrisposti gli arretrati loro dovuti per differenza fra le competenze effettivamente percette dal 1° marzo 1926 alla data di pubblicazione del presente decreto, od a quella di precedente cessazione dal servizio, per retribuzione dei servizi a giornata, a cottimo, straordinari, festivi o notturni prestati, o per licenze indennizzate fruite, nonchè per sussidi di malattia o di infortunio, per assegni di gravidanza e di puerperio o per soprassoldi commisurati alla paga, in confronto delle corrispondenti competenze loro spettanti nello stesso periodo e per gli stessi servizi o per le stesse cause sulla base della paga d'inquadramento e secondo le norme loro applicate a termine del precedente articolo.

Sull'ammontare degli arretrati sarà trattenuto l'importo della ritenuta in conto entrate del Tesoro di cui all'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, dovuta dagli interessati dal 1° marzo 1926 alla data di pubblicazione del presente decreto od a quella di precedente cessazione dal servizio.

Nessuna revisione sarà operata pei soprassoldi non commisurati alla paga, pei premi di operosità, per gratificazioni eventualmente corrisposti nel su indicato periodo, nonchè per le multe inflitte nel medesimo periodo.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, relative al trattamento di quiescenza dei salariati statali hanno effetto dal 1° marzo 1926 per tutti i salariati inquadrati come operai permanenti in forza del presente decreto, e per le loro famiglie.

Art. 8.

I salariati tuttavia in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) non inquadrati nella categoria dei permanenti o perchè in eccedenza al numero dei posti o comunque perchè, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ritenuti non inquadrabili;

b) e quelli assunti dalla data dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia, in poi;

sono licenziati entro un mese dalla data anzidetta.

Sì gli uni che gli altri potranno però essere riassunti come operai temporanei nei limiti delle necessità dei servizi.

Art. 9.

Gli operai esclusi dall'inquadramento continueranno a percepire sino alla data del licenziamento:

le mercedi attualmente loro assegnate dall'Amministrazione delle Privative in relazione alle loro attribuzioni ed alla loro anzianità;

le indennità caroviveri nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel Regno.

Sulla base di dette mercedi e secondo le norme contenute nei precitati decreti nn. 2114 e 2262, e successive modificazioni, e nel regolamento 21 ottobre 1925, continueranno ad essere loro liquidati i compensi pei lavori a cottimo, pei

lavori straordinari, notturni e festivi, i sussidi di malattia, gli assegni di gravidanza e di puerperio ed i soprassoldi commisurati alla paga.

Nei riguardi disciplinari saranno trattati secondo le norme sancite dai su richiamati decreti ed in occasione di infortunio sul lavoro secondo le vigenti leggi sugli infortuni.

Gli operai di cui al precedente articolo lettera *b*) continueranno ad essere considerati a tutti gli effetti come giornalieri.

Art. 10.

Per i servizi prestati a tutto il giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

agli operai considerati all'art. 8 lettera *a*) che alla data dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia contavano non meno di un anno di servizio ai lavori normali dell'opificio e che perciò vengono considerati come stabilmente occupati (definitivi) agli effetti del trattamento di pensione secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione fiumana, sarà applicato il trattamento di quiescenza stabilito per gli operai permanenti della Regia marina e per quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra col R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, modificato dai Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1772, e 24 giugno 1923, n. 1875, dagli articoli 86, 87 e 94 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, dagli articoli 5 ad 11 e 13 a 16 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, e dall'art. 1, lettera *e*), del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1323. La valutazione dei predetti servizi sarà fatta però secondo le norme del cessato regime.

Quelli che vi abbiano diritto potranno però optare, ove ne facciano esplicita richiesta, per il trattamento di pensione secondo gli ordinamenti della predetta Amministrazione fiumana, ma in nessun caso saranno valutati in loro favore aumenti di servizio per campagne di guerra cui abbiano partecipato con le forze armate austro-ungariche nel conflitto 1914-1918;

agli operai considerati all'art. 8 lettera *a*) che alla data dell'annessione di Fiume al Regno d'Italia contavano meno di un anno di servizio e a quelli considerati allo stesso articolo lettera *b*) sarà applicato il trattamento stabilito dal predetto R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni sopra indicate, per gli operai straordinari del Ministero della guerra e per quelli giornalieri della Regia marina, sempre quando però non vengano riassunti come operai temporanei.

Gli assegni di pensione concessi in base alle disposizioni del presente decreto hanno efficacia provvisoria sino a quando gli aventi diritto non conseguano la cittadinanza italiana nei modi e termini di legge.

Ove in seguito a provvedimento definitivo la cittadinanza non sia concessa, il pensionato si intende decaduto dal diritto di pensione verso lo Stato italiano, salvo il disposto di convenzioni internazionali.

Art. 11.

Negli eventuali passaggi di operai temporanei, già stabili nell'Amministrazione di Fiume, ad operai permanenti saranno applicate le disposizioni transitorie contenute nel primo comma dell'art. 278 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Nelle ammissioni di operai permanenti e temporanei il certificato richiesto dall'art. 15, lettera *b*), del su citato decreto n. 2262 potrà essere temporaneamente sostituito da altro titolo rilasciato dall'ex stato libero di Fiume equipollente al certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2339.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. **2042**.

Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei casi di Comuni unificati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti in corso per i servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati con disposizioni emanate anche anteriormente alla pubblicazione del presente decreto possono essere dichiarati cessati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno. In tal caso la cessazione ha effetto dal giorno in cui il prefetto della provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

A tale effetto l'Amministrazione del Comune prende subito le deliberazioni di cui all'art. 4, n. 2, del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2070, che approva il regolamento sulla riscossione delle imposte dirette, salvo il disposto degli ultimi commi del presente articolo.

Ogni eventuale controversia dipendente dall'applicazione del primo comma è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un collegio di tre arbitri che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dall'esattore uscente ed il terzo dal prefetto della Provincia.

La gestione delle esattorie e tesorerie dei Comuni unificati potrà essere conferita all'esattore di uno dei Comuni preesistenti alle condizioni stabilite dal contratto in corso.

Il conferimento della esattoria delle imposte del Comune unificato può essere effettuato anche d'ufficio a' termini del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, in favore degli enti di cui all'art. 113 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401. In questo caso la misura dell'aggio di riscossione della nuova gestione pel restante periodo del decennio è determinata dal prefetto, sentito il Comune e l'intendente di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2340.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1989.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola complementare pareggiata « Giuseppe Mercalli », in Seregno.

N. 1989. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola complementare pareggiata « Giuseppe Mercalli », in Seregno, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2341.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1990.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Girolamo Boccardo », in Novi Piemonte.

N. 1990. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Girolamo Boccardo », in Novi Piemonte, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2342.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1991.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Romagnosi », in Parma.

N. 1991. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Romagnosi », in Parma, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2343.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1992.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Albertina Sanvitale », in Parma.

N. 1992. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Albertina Sanvitale », in Parma, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 29 settembre 1927.

Nomina del presidente dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, istitutivo dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale ispettore del Genio navale R. N. cavaliere di gr. cr. Giuseppe Rota è nominato presidente dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alba ad istituire una propria agenzia in Neive.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Alba è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Neive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche da non oltre un anno) è aperto l'annuale concorso a cinque borse di studio di L. 10,000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Il concorso è per titoli o anche per esami se la Facoltà li crederà opportuni.

Dette borse di studio sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta:

due, dal Consiglio della Facoltà;

una, dal direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una, dal direttore dell'Istituto di statistica e politica economica;

una, dal direttore dell'Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 5000 quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, a norma delle disposizioni contenute nello statuto dell'Università di Roma.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso (su carta bollata da L. 2, diretta al Rettore) corredata dei documenti opportuni (certificati di studi, lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, ecc.), è di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda devono essere esattamente elencati i documenti esibiti.

Roma, addì 20 ottobre 1927 - Anno V

Il preside della Facoltà:	*Il rettore:*
DE' STEFANI.	DEL VECCHIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 4358 della *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1927, la 14ª intestazione dell'elenco per smarrimento di certificati di rendita nominativa, che dice: « Cons. 5 % - 118476. Fiorenti Raffaele di *Vita*, ecc. » deve dire « di *Vito* ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno 28 corrente, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 67ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 898 sulle 71866 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione:	*Il direttore generale:*
SINIBALDI.	A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 novembre 1927 è stata fissata in L. 354, rappresentanti 100 dazio nominale e 254 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mandato.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

Si notifica che è stato smarrito il mandato n. 95 emesso dalla Ragioneria centrale del Debito pubblico in data 23 maggio 1927 a favore dei legali rappresentanti della Banca d'Italia, succursale di Trento, per la somma di L. 1000, per il pagamento del premio vinto dall'obbligazione delle Venezie I serie, numero 1.184.263 nella II estrazione eseguita il 20 agosto 1925.

Si diffida chiunque ne sia in possesso di presentarlo subito alla detta Direzione generale, avvertendo che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione senza che sia stato presentato il detto mandato o sia stata fatta opposizione, ne sarà emesso il duplicato, rimanendo annullato il primo, che sarà inefficace per chiunque ne sia in possesso.

Roma, 31 ottobre 1927 Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data della ricevuta: 24 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Tommaso di Gaspare — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 395.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1º luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 463 - Data della ricevuta: 13 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli - Intestazione della ricevuta: Imperato Olimpia di Luigi - Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 740 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 90 - Data della ricevuta: 12 luglio 1927 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli - Intestazione della ricevuta Piscopo Tommaso di Gaspare - Titoli del debito pubblico: nominativi 1 - Rendita: L. 505 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 321 - Data della ricevuta: 2 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scotti di Uccio Umberto fu Federico — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 7100 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che

sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 ottobre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 2151 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Livorno — Intestazione del certificato provvisorio: Bianchi Tito di Dionisio, domiciliato a Cecina (Livorno) — Capitale L. 35.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 7972 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Serbaroli Luigi fu Guglielmo, domiciliato in Roma, via Sugarelli n. 23 — Capitale L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 8911 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pavia — Intestazione del certificato provvisorio: Ing. Alfonso Morelli di Popolo di Gustavo, domiciliato a Torre d'Isola — Capitale L. 1200.

Roma, 7 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 1279 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Senikar Francesco — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 30667 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Folcia Santina — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 12715 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bergamo — Intestazione del certificato provvisorio: Carsana Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 3123 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Miranda Rocco fu Antonio quale presidente della Cooperativa agricola di consumo Maria SS. del Carmine in Accadia (Avellino) — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 52856 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 1° febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Minucci Adele fu Tommaso in Manzoni, domiciliata a Roma — Capitale L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 53804 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Guidi Giovanni fu Luigi, domiciliato a Milano (reparto Gamboloita n. 29) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ferrara — Intestazione del certificato provvisorio: Milani Luigi fu Giacomo, domiciliato a Ferrara (Borgo S. Luca n. 177) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 7 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Livorno — Intestazione del certificato provvisorio: Ghezzi Gherardo fu Ludovico, abitante in Livorno, via Carlo Bini n. 18, cassiere dell'Istituto di previdenza sociale — Capitale L. 100.

Roma, 7 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 31 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bordolano, in provincia di Cremona, con orario limitato di giorno.

Il giorno 6 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nova, in provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Agli effetti delle vigenti disposizioni, con decreto 7 novembre 1927, i comuni di Castelvetro e di Modena, Novi di Modena, Guiglia, in provincia di Modena, sono stati dichiarati fillosserati.

Conseguentemente, all'esportazione dai detti Comuni, delle materie indicate all'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, si applicano le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento stesso.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 34, dal 22 al 28 agosto 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Roccacasale	Cp	—	1
Bari delle Puglie	Gravina	B	—	1
Id.	Valenzano	B	—	1
Bergamo	Aviatico	B	—	1
Id.	Seriate	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Campobasso	S. Martino in Pensilis	B	—	1
Cosenza (a)	Malvito	O	1	—
Cremona	Ripalta Nuova	B	1	—
Fiume	Fontana del Conte	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Castelluccio Valmagg.	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	8	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Serra Capriola	O	2	—
Id.	Vico del Gargano	B	1	—
Frosinone	Alvito	B	1	—
Id.	Castelliri	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Monte S. Giov. Camp.	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piedimonte S. Germ.	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	—	1
Matera	Genzano	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Messina	Messina	B	—	1
Id.	Tripi	O	—	1
Modena	Concordia	B	1	—
Napoli	Gragnano	B	—	1
Palermo	Palazzo Adriano	Cp	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Pavia	Castelnovetto	B	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Potenza	Corleto Perticara	O	1	—
Reggio di Calabria	Laganadi	Cp	—	1
Id.	Roccella Ionica	Cp	—	1
Roma	Castelfortore	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Prossedi	B	1	—
Id.	Riofreddo	B	—	1
Id.	Roma	B	1	2
Treviso	Miane	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Carbonchio ematico.			
Trieste	Divaccia S. Canziano	B	—	2
Varese	Capronno	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Vercelli	Sandigliano	B	—	1
			38	27
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari (a)	Sorradile	B	—	1
Caltanissetta	Niscemi	E	1	—
Campobasso	Sesto Campano	B	—	1
Forlì	Verghereto	B	—	1
Matera	Palazzo S. Gervasio	B	1	1
Roma	SS. Cosmo e Damiano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
			5	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Tortona	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Campotosto	EO	15	—
Id.	Montereale	B	8	—
Id.	Pizzoli	B	5	—
Id.	Preturo	B	2	—
Id.	Roio Piano	B	1	1
Id.	Sassa	B	1	—
Arezzo	Chiusi in Casentino	B	2	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	6	—
Id.	Montegallo	O	1	—
Id.	Montemonaco	B	5	—
Bergamo	Almenno S. Bartol.	B	1	—
Id.	Azzone	B	1	—
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Carona	B	7	—
Id.	Casirate	B	1	—
Id.	Dossena	B	2	2
Id.	Fiumenero	BO	1	1
Id.	Foppolo	B	7	—
Id.	Oltressenda Alta	B	1	—
Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Palazzago	B	3	—
Id.	Rovetta	BS	1	—
Id.	S. Pietro d'Orzio	B	1	—
Id.	Schilpario	B	1	—
Id.	Torre de' Busi	B	1	—
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Valgoglio	O	1	—
Id.	Valleve	B	15	2
Bologna	Bologna	B	—	7
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Castel d'Aiano	B	5	—
Id.	Castel di Casio	B	—	2
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	S. Pietro	B	—	1
Bolzano	Ultimo	B	2	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Bagolino	B	—	2
Id.	Niardo	B	1	—
Id.	Ponte di Legno	B	4	—
Id.	Prestine	B	1	1
Id.	Saiano	B	1	—
Caltanissetta	Campofranco	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Mussomeli	O	1	—
Catanzaro	Sambiase	B	6	—
Como	Ballabio Superiore	B	5	—
Id.	Cernobbio	B	—	40
Id.	Gravedona	B	2	—
Id.	Montemezzo	B	2	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pianello del Lario	B	2	—
Id.	Ramponio	B	7	—
Cremona	Pizzighettone	B	—	1
Cuneo	Canosio	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	1
Id.	Dogliani	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Cento	B	2	—
Id.	Codigoro	B	2	—
Id.	Copparo	B	2	—
Id.	Massa Fiscaglia	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	1	1
Id.	Vigarano	B	3	—
Firenze	Firenzuola	B	20	4
Id.	S. Godenzo	B	—	2
Id.	Vernio	B	—	2
Forlì	Bagno di Romagna	B	3	—
Id.	Santa Sofia	B	6	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Busalla	B	1	—
Id.	Campomorone	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Imperia	Aurigo	B	1	—
Id.	Mendatica	B	1	—
Id.	Montegr. Pian Latte	B	2	—
Id.	Rezzo	B	1	—
Id.	Rocchetta Nervina	B	5	—
Id.	S. Lazzaro Reale	B	1	—
Id.	Ville S. Pietro	B	4	—
Lecce	Sternatia	B	4	—
Lucca	Seravezza	B	1	—
Id.	Vagli Sotto	B	1	—
Id.	Villa Collemandina	B	4	—
Macerata	Castelsantangelo	B	8	—
Id.	Fiastra	B	1	—
Id.	Montecavallo	B	20	—
Id.	Serravalle	B	11	—
Id.	Ussita	B	2	—
Massa e Carrara	Bagnone	B	3	—
Id.	Fivizzano	B	4	—
Id.	Pontremoli	B	1	—
Milano	Renate	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Veduggio con Colzano	B	—	1
Modena	Fanano	B	—	1
Id.	Finale nell'Emilia	B	3	—
Id.	Lama Mocogno	B	8	1
Modena	Mirandola	B	2	—
Id.	Montecreto	B	26	1
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	Riolunato	B	6	3
Id.	Sestola	B	24	9
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Galliate	B	1	—
Id.	Miasino	B	2	—
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Fidenza	B	3	—
Id.	Medesano	B	—	13
Id.	Pellegrino Parmense	B	—	5
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	—
Id.	Norcia	B	1	—
Id.	Visso	O	3	—
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	B	1	—
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	—
Potenza	Albano di Lucania	B	3	—
Id.	Anzi	B	2	1
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Id.	Castelsaraceno	B	2	—
Id.	Pignola	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Chirico Nuovo	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	3	1
Id.	Ravenna	B	1	—
Id.	Riolo Bagni	B	—	1
Reggio di Calabria	Caulonia	B	1	—
Rieti	Accumoli	B	2	—
Id.	Amatrice	BO	14	1
Id.	Cantalice	B	26	1
Id.	Castel S. Angelo	B	1	—
Id.	Cittareale	B	26	—
Id.	Leonessa	BO	20	—
Id.	Magliano Sabina	B	1	—
Id.	Micigliano	B	1	—
Id.	Posta	BO	8	—
Id.	Rieti	B	2	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Salerno	Acerno	B	2	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Giffoni Valle Piana	B	7	2
Id.	Id.	Cp O	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Savona	Cenesi	B	3	—
Id.	Savona	B	1	—
Siena	S. Giovanni d'Asso	B	2	—
Sondrio	Campovico	B	—	3
Id.	Castello dell'Acqua	B	2	—
Id.	Colorina	B	—	1
Id.	Gordona	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Sondrio	Isolato	B	6	—
Id.	Menarola	B	2	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	3	—
Id.	Talamona	B	2	—
Id.	Tartano	B	6	—
Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Valle di Dentro	B	1	—
Terni	Terni	B	1	1
Torino	Bosconero	B	2	—
Id.	Carmagnola	B	2	—
Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Chiomonte	B	1	—
Id.	Coassolo	B	2	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Usseaux	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	1	—
Trento	Brione	B	3	—
Id.	Comasine	B	2	1
Id.	Condino	B	3	—
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Ossana	B	1	—
Id.	Pejo	B	10	3
Id.	Pellizzano	B	1	1
Id.	Proves	B	1	—
Id.	Rumo	B	1	—
Id.	Senale	B	1	—
Id.	Storo	B	2	—
Id.	Vermiglio	B	16	1
Treviso	Preganziol	B	—	1
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Uboldo	B	1	—
Venezia	Coggia	B	1	—
Viterbo	Bieda	B	4	—
Id.	Bomarzo	B	1	1
Id.	Castel S. Elia	B	5	—
Id.	Ronciglione	B	2	—
Id.	Sutri	B	—	1
Id.	Tuscania	B	2	—
Id.	Vetralla	B	1	—
			599	147
	Malattie infettive dei suini.			
Bologna	Bologna	S	—	4
Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Castelbello	S	—	1
Id.	Montefontana	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Percines	S	—	1
Chieti	Casalincontrada	S	—	2
Cosenza (a)	Trenta	S	3	—
Cuneo	Mondovì	S	1	—
Firenze	Greve	S	3	—
Foggia	Lesina	S	3	—
Id.	Pietramontecorvino	S	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Castrocielo	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Lucca	Capannori	S	—	1
Modena	Concordia	S	1	—
Pescara	Montebello di Bertona	S	—	1
Id.	Tocco da Casauria	S	—	1
Pistoia	Montale	S	—	1
Potenza	Montemilone	S	1	1
Id.	S. Chirico Raparo	S	—	2
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Albinea	S	1	—
Roma	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Salerno	Valva	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Trento	Roncegno	S	—	1
Id.	Rumo	S	—	1
Id.	Sporminore	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	7
Udine	S. Vito al Torre	S	—	3
			23	33
	Morva.			
Bologna	Gaggio Montano	E	—	1
Napoli	Napoli	E	5	—
Parma	Fidenza	E	1	—
Id.	Zibello	E	1	—
Pescara	Montesilvano	E	—	1
			7	2
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	1	—
Id.	Serino	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana Etnea	E	4	—
Napoli	Afragola	E	6	—
Id.	Carinola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	21	3
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Giuseppe Vesuv.	E	6	—
Id.	Terzigno	E	1	1
Palermo	Palermo	E	72	2
Roma	Roma	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino cripticoccico.			
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Spezia	Spezia	E	2	—
			146	7
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Fl	2	1
Id.	Falconara	Cn	—	1
Id.	Montemarciano	Cn	2	—
Arezzo	Sestino	Cn	1	—
Bergamo	Zandobbio	Cn	—	1
Cagliari (*a*)	Oristano	E	—	1
Id.	Pirri	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	4	—
Id.	Id.	E	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	Cn	—	1
Id.	Firenze	Cn	—	1
Id.	Lastra a Signa	Cn	—	1
Macerata	Montecassiano	Cn	—	1
Id.	Potenza Picena	Cn	—	1
Napoli	Acerra	Cn	—	1
Id.	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Boscotrecase	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	11
Id.	Nola	Cn	—	2
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Roccarainola	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Padova	Padova	Cn	1	—
Palermo	Palermo	Cn	17	8
Id.	Id.	Fl	1	—
Id.	Id.	Sc	—	1
Pesaro e Urbino	S. Leo	S	—	1
Salerno	S. Rufo	B	—	1
Varese	Varese	Cn	—	1
			82	43
	Rogna.			
Ancona (*a*)	Fabriano	O	3	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Visso	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Salerno	Buccino	O	—	1
Id.	Ricigliano	O	—	4
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			27	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	1	—
Id.	Balsorano	Cp O	1	—
Id.	Scanno	O	1	—
Firenze	Dicomano	O	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Massa e Carrara	Fivizzano	O	1	—
Matera	S. Mauro Forte	O	—	2
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	—	2
Terni	Ferentillo	Cp	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Barbarano	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	Cp	2	—
			25	25
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Arezzo	Cavriglia	O	—	1
Id.	Castel Focognano	O	1	—
Id.	Ortignano Raggiolo	O	—	4
Avellino	Bagnoli	O	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	9	—
Foggia	Manfredonia	O	1	1
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Lecce	Minervino di Lecce	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	2	—
Massa e Carrara	Fivizzano	O	—	1
Modena	Pievepelago	O	4	—
Id.	Riolunato	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Visso	O	2	1
Potenza	Lagonegro	O	4	—
Id.	Lavello	O	2	—
Rieti	Accumoli	O	—	1
Id.	Borbona	O	1	—
Id.	Rivodutri	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Siena	S. Casciano dei Bagni	O	1	—
			42	9
	Aborto epizootico.			
Bolzano	Noturno	B	—	1
Modena	Fiorano	B	1	—
Pisa	Calcinaia	B	—	1
			1	2
	Diarrea dei vitelli.			
Teramo	Teramo	B	—	1
	Turbercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	2	—
Modena	Soliera	B	—	1
			2	?
	Influenza del cavallo.			
Campobasso	Scapoli	E	2	—
Rabeuna	Riolo Bagni	E	1	—
			3	—
	Colera dei polli.			
Bergamo	Brembilla	P	4	—
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	P	2	—
Siena	S. Gimignano	P	—	1
			6	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	52	65
Carbonchio sintomatico	6	7	9
Afta epizootica	49	207	746
Malattie infettive dei suini	22	37	59
Morva	4	5	9
Farcino criptococcico	10	33	153
Rabbia	14	28	75
Rogna	10	20	33
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	12	24	29
Vaiuolo ovino	15	26	51
Aborto epizootico	3	3	3
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Tubercolosi bovina	3	3	4
Influenza del cavallo	2	2	3
Colera dei polli	3	3	7

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmia.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.* Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.